



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
PRESIDENZA**

Prot. 973

Ivrea il 4-5-2020

Il Presidente

a seguito delle nuove indicazioni contenute nella conversione del decreto legge 17.03.2020 n. 18, disposta con legge n. 27 del 24/04/2020, contenente misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

-avuta interlocuzione con i giudici dell'area esecuzione,

-ritenuto necessario dare sollecitamente aggiornate indicazioni unitarie ed esaustive ai professionisti delegati,

comunica che i giudici dell'area, hanno provveduto a depositare l'allegato provvedimento.

Si comunichi all'Ordine Avvocati Ivrea, Commercialisti Torino, Ingegneri Architetti e Geometri Torino.

Pubblicazione sul sito del Tribunale

Il Presidente del Tribunale di Ivrea

V M Bevilacqua



**TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

A tutti i professionisti delegati, custodi giudiziari e periti stimatori

Art. 54 ter decreto-legge 17/03/2020 n. 18, così come convertito dalla legge n. 27 del 24/04/2020

In sede di conversione del decreto legge 17/03/2020 n. 18 in tema di *misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, disposta con legge n. 27 del 24/04/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29/04/2020, è stato introdotto l'art. 54 ter a tenore del quale *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore”*.

Ciò posto, si invitano i custodi ovvero i periti estimatori in caso di assenza di nomina del suddetto ausiliario a relazionare al G.E. laddove i beni immobili pignorati costituiscano abitazione principale del debitore ovvero siano occupati dal medesimo, acquisendo se possibile il certificato di residenza,

La suddetta relazione, compatibilmente con le restrizioni disposte dalla normativa emergenziale, dovrà essere inoltrata nel fascicolo telematico entro venti giorni dal deposito del presente provvedimento e dovrà riportare nell'oggetto la dicitura *“relazione ex art. 54 ter”* onde poter essere celermente scaricata dalla Cancelleria.

Nell'ipotesi in cui l'immobile risulti occupato dal debitore, i professionisti delegati, al fine di evitare spese di pubblicità relative a tentativi di vendita che non potranno essere svolti, avranno cura di soprassedere dalla fissazione del prossimo esperimento di vendita in attesa della determinazione del giudice sulla sospensione della procedura ex art. 54 ter D.L. 18/2020.

Di contro, laddove la procedura abbia ad oggetto esclusivamente immobili commerciali ovvero liberi e non occupati dal debitore, i custodi dovranno soprassedere dal deposito della relazione e i professionisti potranno proseguire nelle operazioni di vendita.

Si comunichi con urgenza il presente provvedimento ai custodi, ai periti stimatori ed ai professionisti delegati.

Ivrea, 4 maggio 2020.

dott.ssa Stefania Frojo

I Giudici dell'esecuzione immobiliare
dott. Augusto Salustri